

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI MEZZI PUBBLICITARI**



Progettista: dott. Adriano Ferraro, Dirigente dell' Area Urbanistica
Collaboratore: geom. Chiara Gobbo

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85
in data 18 novembre 2010**



REGOLAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

PREMESSA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Campo e Ambito di applicazione

CAPO II - PRINCIPI DI PIANIFICAZIONE PER LA PUBBLICITA'

Art. 3 - Principi generali di pianificazione

Art. 4 - Suddivisione del territorio in zone

a) Zona 1: centro storico, fabbricati e ambiti di tutela con categoria di intervento

b) Zona 2: strade principali di accesso alla città

c) Zona 3: aree all'interno della perimetrazione del centro abitato (con esclusione z. 1 e 2)

d) Zona 4: aree all'esterno della perimetrazione del centro abitato (con esclusione z. 1 e 2)

e) Zona 5: zona "coni visuali" individuata dal P.I. in elaborazione

Art. 5 - Classificazione delle strade

CAPO III - NORME GENERALI: CARATTERISTICHE TECNICO-ESECUTIVE, LIMITAZIONI, DIVIETI

Art. 6 - Localizzazione dei mezzi pubblicitari

Art. 7 - Contenuti

Art. 8 - Regole generali per le installazioni

Art. 9 - Insegne che sporgono dalle facciate o confini di proprietà ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI

Art. 10 - Autorizzazione Amministrativa

Art. 11 - Cause generali di decadenza dell'autorizzazione

Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

CAPO V - MEZZI PUBBLICITARI

Art. 13 - Definizione di "mezzo pubblicitario"

Art. 14 - Definizione di insegna di esercizio

a) Insegna a parete

b) Insegna su copertura

c) Insegna a bandiera

d) Insegna su palo - Pennoni

e) Insegna a totem

f) Scritte su tenda

Art. 15 - Cartello su palo

Art. 16 - Preinsegne

Art. 17 - Targhe

Art. 18 - Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti

Art. 19 - Elementi pubblicitari di grande formato

Art. 20 - Elementi pubblicitari a messaggio variabile

Art. 21 - Impianto pubblicitario temporaneo

Art. 22 - Cartello pubblicitario di cantiere

Art. 23 - Telone pubblicitario



CAPO VI - VIOLAZIONI, NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Violazioni

Art. 25 - Regolamentazione o riordino della pubblicità esistente lungo le strade o in determinati ambiti territoriali

Art. 26 - Criteri per l'assegnazione delle posizioni pubblicitarie in caso di riordino degli impianti collocati lungo le strade

Art. 27 - Disposizioni finali

Art. 28 - Entrata in vigore



REGOLAMENTO COMUNALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

PREMESSA

Di fronte alla proliferazione di mezzi e di impianti pubblicitari sul nostro territorio, installati in luoghi non sempre idonei, con posizionamenti casuali e caratteristiche disomogenee per aspetto, formato e dimensione, si rende necessaria la dotazione di un Regolamento dei mezzi pubblicitari.

Tale Regolamento si pone l'obiettivo di fissare i criteri per il posizionamento dei mezzi pubblicitari tenendo conto dei principi contenuti negli strumenti di pianificazione vigenti, dei principi di tutela e riordino della città costruita e dei suoi spazi aperti, dei vincoli di salvaguardia ambientale e paesaggistica e delle necessità legate alla circolazione ed alla sicurezza stradale, fissando regole distributive, tipologiche e dimensionali tali da uniformare i mezzi ed eliminare il più possibile l'impatto visivo negativo oggi esistente.

Il Regolamento, considerando che l'attività della pubblicità esterna ha un valore economico per lo sviluppo dell'economia cittadina, attua una regolamentazione che consente di conseguire gli obiettivi di comunicazione ed informazione propri dei messaggi pubblicitari per poter raggiungere ai cittadini ed essere dagli stessi percepita e riconosciuta.

Una particolare attenzione è stata quindi dedicata al posizionamento degli impianti, specie se su suolo pubblico, affinché non costituiscano un limite al transito pedonale o una barriera architettonica al transito dei mezzi di locomozione dei cittadini diversamente abili, e non arrechino alcun disturbo alla circolazione veicolare in conformità al Codice della strada e suo Regolamento.

Al fine di ottenere una maggiore qualità dei luoghi ed un ordine sui fronti stradali, si è stabilito precise regole di collocamento, l'altezza rispetto al suolo, gli allineamenti e gli orientamenti rispetto alla carreggiata e ad altri elementi urbani, le distanze da rispettare dai segnali e dalla circolazione stradale e tra i cartelli stessi, limitando la geometria, i formati e le tipologie dei mezzi e degli impianti.

Il Regolamento limita la presenza di mezzi pubblicitari di grande formato ritenendo che gli stessi possano essere realizzati solo in piazzali e parcheggi, in zone destinate ad insediamenti commerciali e produttivi, in adiacenza ai centri di attrazione e divertimento, sulle pareti cieche di edifici, sulle recinzioni di tipo chiuso e sui ponteggi di cantiere.

In occasione di progetti di opere pubbliche, di interventi di riqualificazione di vie o spazi connesse al trasporto pubblico, oppure a trasformazioni urbanistico-edilizie soggette a piani attuativi, ad atti unilaterali o a convenzioni, sarà prevista una progettazione per il riordino della pubblicità; pertanto, l'Amministrazione si riserva la possibilità di far rimuovere mezzi o impianti esistenti, di prevedere o valutare proposte per eventuali ricollocazioni, nonché di imporre modelli stilistici particolari, in modo da assicurarne la corretta armonizzazione con l'arredo previsto nel contesto progettuale.

L'Amministrazione adotterà, con provvedimenti successivi, controlli periodici sul territorio comunale per la verifica della legittimità dei mezzi e degli impianti pubblicitari installati.



REGOLAMENTO COMUNALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Sono oggetto del regolamento dei mezzi pubblicitari:

- a) la suddivisione del territorio in diverse zone e l'individuazione di tratti viari in cui è consentita la pubblicità, individuando i limiti dimensionali, le modalità di installazione, le caratteristiche principali dei mezzi pubblicitari;
- b) la definizione delle regole generali per l'installazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari;
- c) la definizione, la classificazione e relativa normativa dei "mezzi pubblicitari" e degli "impianti pubblicitari".

Art. 2 - Campo e Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente Regolamento trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria commerciale e privata, con esclusione della pubblica affissione e della pubblicità effettuata sui veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante.

Sono altresì esclusi i segni orizzontali reclamistici, gli striscioni, locandine o stendardi.

Le disposizioni del presente atto hanno applicazione in tutto il territorio comunale, con le eccezioni e le precisazioni che seguono:

1. per tutte le strade (o in vista di esse) all'esterno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza dell'ente proprietario della strada, nel rispetto delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di applicazione ed esecuzione;
2. per tutte le strade all'interno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza del Comune, in osservanza delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di applicazione ed esecuzione ed avvalendosi della facoltà prevista di concedere deroghe;
3. qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari, collocati su un luogo od una strada, siano visibili da un luogo o da una strada appartenente ad altro ente, ogni provvedimento autorizzatorio è subordinato al preventivo nullaosta di quest'ultimo (Viabilità, Anas ecc);
4. qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari, siano da collocarsi su un luogo, un edificio od una strada sottoposti a vincoli di qualsiasi genere (idraulico, ferroviario ecc,) ogni provvedimento autorizzativo è subordinato al parere favorevole degli enti od organi preposti alla tutela dei relativi vincoli.

Per quanto attiene a casi particolari si precisa che:

- a. i mezzi pubblicitari, qualsiasi tipologia a cui appartengono, posti al pubblico per un periodo inferiore alle 24 ore non necessitano di alcuna Autorizzazione Amministrativa per i mezzi pubblicitari se l'esposizione è occasionale, se invece è giornaliera saranno



- soggetti ad autorizzazione. Sono comunque subordinati, qualora necessario, al pagamento dell'imposta sulla pubblicità e al canone di occupazione suolo pubblico;
- b. i mezzi pubblicitari, qualsiasi tipologia a cui appartengono installati internamente ai fabbricati (anche interni alla vetrine) se non luminosi non necessitano di alcuna Autorizzazione Amministrativa per i mezzi pubblicitari.
Per le vetrofanie in centro storico e per i mezzi pubblicitari luminosi installati internamente ai fabbricati dovrà essere ottenuto il consenso della Commissione Edilizia Comunale.

In entrambi i casi succitati, i manufatti non devono essere fonte di pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità, non devono ostacolare intralcio alla viabilità o al transito pedonale e non devono costituire una barriera architettonica al transito dei mezzi di locomozione dei cittadini diversamente abili.

E' vietata l'installazione di mezzi e impianti pubblicitari qualora ricadano su un'area, un edificio od una strada sottoposti a vincoli di tutela paesaggistico ambientale se all'esterno della perimetrazione del centro abitato. Tale divieto non si applica per le insegne di esercizio.

La delimitazione del centro abitato e dei vincoli paesaggistici e monumentali è individuata negli appositi atti comunali.

CAPO II - PRINCIPI DI PIANIFICAZIONE PER LA PUBBLICITA'

Art. 3 - Principi generali di pianificazione

Il regolamento dei mezzi pubblicitari si basa su due principi di pianificazione. Il primo è la suddivisione del territorio in zone, il secondo è la definizione dei mezzi pubblicitari e la loro regolamentazione anche in funzione della zona di installazione.

Per la localizzazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti pubblicitari, si fa riferimento alla sovrapposizione delle zone e strade individuate in parte nella mappa cartografica, applicando la normativa più restrittiva.

Art. 4 - Suddivisione del territorio in zone

a) Zona 1: centro storico e fabbricati e ambiti di tutela con categoria di intervento

E' la zona comprendente il centro storico, i nuclei antichi periferici e tutti gli edifici con relativi ambiti di tutela a cui il PRG ha assegnato una categoria di intervento.

Un certo riguardo deve essere posto all'inserimento della pubblicità nel contesto urbano, da posizionare con particolare cura, specie nel caso di edifici con rilevanti caratteristiche storiche o architettoniche e/o soggetti a vincoli monumentali.

In tale zona, alle norme dettate dal Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione, si applicano le norme vigenti nel comune di Bassano del Grappa.

Le tipologie ed i formati di mezzi ed impianti pubblicitari ammessi sono indicati negli articoli successivi.

Ogni richiesta di Autorizzazione amministrativa è sottoposta a valutazione della C.E.C.



b) Zona 2: strade principali di accesso alla città

Questa zona comprende le strade principali e loro fasce di rispetto che conducono al centro città. Esse sono costituite:

- tratto dell'ex strada statale 47 comprendente; Via Motton, Via San Vito e Via Brigata Basilicata e Viale delle Fosse;
- Tratto dell'ex Strada Statale n. 47 comprendente Via Ca'Rezzonico e Via Capitelvecchio;
- Viale Alcide De Gasperi;
- Viale Vicenza e Via Pecori Giraldi;
- Viale Asiago;
- Via Cunizza da Romano;
- Viale Venezia.

L'obiettivo è quello della valorizzazione dell'immagine delle vie di accesso alla città, attraverso mezzi/impianti pubblicitari di particolare qualità e pregio, uniformando per quanto possibile le tipologie, dimensioni e posizioni.

Le caratteristiche di mezzi ed impianti pubblicitari ammessi sono indicati negli articoli successivi.

c) Zona 3: aree all'interno della perimetrazione del centro abitato definita con delibera di Giunta (con esclusione zona 1 e 2)

Questa zona è determinata dalla perimetrazione del centro abitato definita con Delibera di Giunta Comunale. Le caratteristiche di mezzi ed impianti pubblicitari ammessi sono indicati negli articoli successivi.

d) Zona 4: aree all'esterno della perimetrazione del centro abitato di proprietà comunale (con esclusione zona 1 e 2).

In questa zona verrà applicato la normativa del Codice della strada e suo Regolamento di esecuzione, in funzione anche della classificazione delle strade.

e) Zona 5: aree interne ai "coni di visuale" definiti dal P.I.

In questa zona, al fine di salvaguardare il paesaggio naturale è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari salvo deroghe da parte del Dirigente dell'Area a seguito di un esame puntuale della richiesta pervenuta e sentita eventualmente la C.E..

Art. 5 - La classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione delle norme di posizionamento dei mezzi ed impianti pubblicitari e quindi in riferimento alla classificazione delle strade di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, in mancanza di un piano urbano del traffico, si precisa che:

- a) Per le strade fuori dal centro abitato e dai tratti di strade extraurbane (o ad esse similari) con un limite superiore ai 50 km/h si applica quanto prescritto dall'art. 51.2 e 51.3 del Regolamento di Esecuzione del Codice della strada;
- b) per tutte le strade dentro il centro abitato e nei tratti di strade extraurbane disciplinate dal divieto di velocità di 50 km/h, si applica quanto prescritto dall'art. 51.3, 51.4.b e 51.4.c del Regolamento di Esecuzione del Codice della strada salvo eventuali deroghe



previste dal presente regolamento indicate puntualmente per ogni tipologia di mezzo pubblicitario.

CAPO III - NORME GENERALI: CARATTERISTICHE TECNICO-ESECUTIVE, LIMITAZIONI E DIVIETI

Art. 6 - Localizzazione dei mezzi pubblicitari

La localizzazione dei mezzi pubblicitari sarà autorizzata in funzione della tipologia del mezzo pubblicitario e dalla zona del territorio comunale. Per ognuna delle tipologie, a seguito riportate, vengono specificate le caratteristiche richieste e dovute per ciascuna zona.

Art. 7 - Contenuti

Per quanto riguarda il messaggio pubblicitario esposto, su tutto il territorio comunale, tutti i messaggi diffusi dovranno essere improntati sul massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e nel rispetto della morale collettiva.

Art. 8 - Regole generali per le installazioni

Tutte le tipologie dovranno sempre rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Forma e colore

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non potrà essere quella a disco o a triangolo. L'uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela.

b) Materiali

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

c) Struttura

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista, esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione come l'impianto. Per garantire un elevato grado di sicurezza delle strutture ed un buono stato di conservazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari, è necessaria una manutenzione periodica degli stessi, a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata. L'installatore deve rilasciare dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra citati e la regolare esecuzione dell'impianto.

Le tipologie di strutture impiegate dovranno essere il più possibile conformi a quelle previste nelle caratteristiche tecniche allegate e verniciate in colore grigio antracite - nero graffite colore Ral 7016 - 9011.

Il Dirigente dell'Area, può autorizzare e/o imporre modelli stilistici, strutture e colori particolari, per alcune fattispecie di mezzi o impianti pubblicitari, per assicurare la corretta armonizzazione degli stessi con l'arredo previsto e con il contesto urbano.



d) Illuminazione

I mezzi e gli impianti pubblicitari, a seconda delle diverse tipologie, dovranno essere dichiarati conformi alla normativa regionale n. 17/09 e s.m.i. contro l'inquinamento luminoso e possono essere illuminati per:

- luce diretta (con sorgente luminosa interna: cassonetti luminosi, filamenti neon, ecc.);
- sia per luce indiretta (con sorgente luminosa esterna, frontale o riflessa dal supporto retrostante).

Il tipo di illuminazione ammessa è indicato per ogni tipologia di impianto.

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, abbagliante e con intensità luminosa superiore a 150 candele/ mq.

Va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose verdi e rosse, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale luminosa.

e) Distanze

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dall'asse degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Per i mezzi posti parallelamente al senso di marcia la distanza sarà calcolata dall'estremità della struttura del cartello pubblicitario.

f) Posizionamento

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici e della segnaletica stradale e non ostacolare la circolazione viaria o ciclo-pedonale:

- non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento degli stessi;
- non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione dei cittadini diversamente abili;
- non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento;
- non possono essere posizionati sulle isole di traffico, né sulle intersezioni canalizzate;
- non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se non previo nulla osta dell'autorità competente in materia;
- non possono essere dotati di sorgenti sonore.

g) Divieti

E' vietata l'installazione di mezzi e impianti pubblicitari qualora ricadano su un'area, un edificio od una strada sottoposti a vincoli di tutela paesaggistico ambientale se all'esterno della perimetrazione del centro abitato. Tale divieto non si applica per le insegne di esercizio.

E' vietato l'accaparramento delle posizioni; pertanto entro tre mesi dall'installazione dell'impianto è d'obbligo l'installazione del nuovo messaggio pubblicitario diverso dalla ditta titolare dell'Autorizzazione Amministrativa previa presentazione del bozzetto agli uffici preposti.



Il posizionamento di mezzi e impianti pubblicitari, lungo le strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

1. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze stradali di esercizio comprese tra carreggiate contigue di larghezza inferiore a 4,00 mt.;
2. in corrispondenza delle intersezioni;
3. lungo le curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza;
4. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, se la pendenza è superiore a 45°;
5. sui ponti e sottoponti non ferroviari, esternamente al centro abitato;
6. sui cavalcavia stradali e loro rampe, esternamente al centro abitato;
7. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Art. 9 - Insegne che sporgono dalle facciate o confini di proprietà ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico

Salvo eventuale deroga del Dirigente dell'Area, supportato eventualmente dalla commissione edilizia o conferenza di servizi, *gli aggetti su spazi aperti al pubblico sono regolamentati nel modo seguente:*

- a) Possono essere posizionati a qualsiasi altezza dal suolo purché l'aggetto non superi cm. 10;
- b) Oltre i ml. 3,00 di altezza dal suolo sono consentiti solo in corrispondenza dei marciapiedi e fino a cm. 50 dal filo esterno del marciapiede e comunque con un massimo di ml. 1,20;
- c) Oltre i ml. 5,00 di altezza dal suolo sono consentiti, anche in mancanza di marciapiedi, fino alla concorrenza di sporgenza di ml. 1,20.

Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 5,00 è vietato ogni aggetto sull'area stradale, superiore a cm. 10.

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI

Art. 10 - Autorizzazione Amministrativa

Salvo i casi espressamente previsti nell'art. 2.a e 2.b del capo I del presente Regolamento, l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada in cui viene installata come specificato all'art. 2.

Tale atto autorizzativo viene denominato Autorizzazione Amministrativa e viene rilasciato dal Dirigente dell'Area a seguito della presentazione di apposita domanda correlata di tutta la documentazione (modello disponibile presso lo sportello al pubblico dell'Area Urbanistica o scaricabile dal sito del Comune di Bassano del Grappa sezione urbanistica – Insegne pubblicitarie) necessaria per individuare la zona di installazione e i criteri di ammissibilità, nonché gli eventuali pareri/nulla osta di altri enti (Consorzio Pedemontana Brenta, ferrovie ecc), o la documentazione necessaria per richiederli d'Ufficio (ufficio patrimonio, Polizia locale ecc.).



Ogni domanda potrà prevedere un solo impianto pubblicitario (ad esclusione delle insegne di esercizio per le quali può essere presentata un'unica domanda per sede di attività senza limite di numero di insegne).

Per ogni via dovrà essere presentata domanda separata.

Per il ritiro dell'autorizzazione dovrà essere presentata la documentazione richiesta compreso, nel caso di occupazione suolo pubblico, la ricevuta del versamento COSAP (canone occupazione spazi aree pubbliche) il cui importo sarà comunicato con la comunicazione di ritiro provvedimento.

Ai sensi del Regolamento di esecuzione del codice della strada, l'autorizzazione ha la validità di anni 3. In prossimità della scadenza l'interessato può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione ovvero disinstallare il mezzo pubblicitario alla scadenza di validità dell'Autorizzazione.

In caso di richiesta di rinnovo dovranno essere allegati all'istanza la documentazione fotografica dello stato dei luoghi aggiornata, e in caso di occupazione suolo pubblico, la ricevuta del versamento del COSAP riferito a tutti gli anni di installazione successivi all'ultima autorizzazione.

L'autorizzazione è annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, che contiene in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione e una sommaria descrizione del mezzo pubblicitario.

Trascorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, qualora il richiedente intenda variare il messaggio pubblicitario deve presentare formale istanza allegando il nuovo bozzetto pubblicitario e i versamenti dovuti. L'ente competente è tenuto rilasciarne autorizzazione entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

Nel caso in cui non si intenda rinnovare il provvedimento autorizzatorio, il titolare dell'Autorizzazione alla scadenza dovrà darne comunicazione all'Amministrazione ed eliminare il mezzo pubblicitario (messaggio + struttura di sostegno), nonché le opere realizzate per la fondazione e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi senza lasciare traccia visiva o interrata dei lavori eseguiti.

Art. 11 - Cause generali di decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade, senza possibilità di richiesta di corrispettivo per danni, quando:

- alla scadenza della sua validità triennale;
- alla mancata osservazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel Regolamento Comunale per la pubblicità;
- su ordinanza dell'Amministrazione per intervenuta necessità (variazione o lavori su sede stradale ecc.);
- alla mancata installazione del manufatto entro 12 mesi dal ritiro dell'autorizzazione.

Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare ha l'obbligo di:

1. installare il mezzo pubblicitario nell'esatta posizione autorizzata a proprie spese ripristinando lo stato dei luoghi nell'area circostante e asportando quindi eventuali materiali di risulta;



2. applicare la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/92, compilata in ogni sua parte, all'installazione del mezzo pubblicitario e aggiornare i dati richiesti ad ogni variazione degli stessi;
3. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
4. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
5. provvedere alla rimozione in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione del messaggio pubblicitario e relativa struttura di sostegno nonché delle opere realizzate per la fondazione e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi senza lasciare traccia visiva o interrata dei lavori eseguiti;
6. comunicare l'avvenuta eliminazione del mezzo pubblicitario all'Amministrazione che provvederà a verificare il ripristino dello stato dei luoghi;
7. provvedere a richiedere l'autorizzazione al cambio di ogni messaggio pubblicitario ai sensi dell'art. 53.8 del Regolamento di attuazione del Codice della strada.



CAPO V - MEZZI PUBBLICITARI

Art. 13 - Definizione di "mezzo pubblicitario"

"Mezzo pubblicitario" è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere.

I mezzi pubblicitari nel presente regolamento sono così suddivisi in:

- 1) insegne di esercizio:
 - a) a parete;
 - b) su copertura;
 - c) a bandiera;
 - d) su palo/i - pennoni;
 - e) a totem;
 - f) scritte su tenda;
- 2) cartello su palo;
- 3) preinsegne;
- 4) targhe;
- 5) impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti;
- 6) impianti pubblicitari di grande formato (poster);
- 7) impianti pubblicitari e messaggio variabile (prismi);
- 8) impianti pubblicitari temporanei (per particolari eventi);
- 9) cartello pubblicitario di cantiere;
- 10) telone pubblicitario (gigantografia);
- 11) impianti pubblicitari di servizio (fermate bus, orologi, ecc - v. art. 47.7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Per quanto riguarda gli impianti pubblicitari di servizio si precisa che:

la pubblicità sugli elementi di arredo urbano è subordinata alle specifiche previsioni progettuali negli ambiti della manutenzione dell'adeguamento e della trasformazione degli spazi pubblici; l'ammissibilità o meno di forme pubblicitarie sugli elementi di arredo, e la definizione delle caratteristiche geometriche, del posizionamento rispetto ai vari elementi territoriali e dei formati è pertanto demandata a studi progettuali di dettaglio, finalizzati al miglioramento della qualità ed alla tutela della sicurezza urbana ovvero ad una valutazione puntuale da parte del Dirigente dell'Area. (Si precisa comunque che gli ombrelloni parasole a servizio dei pubblici esercizi posti su spazi pubblici in centro storico dovranno essere privi di scritte pubblicitarie.)

In riferimento ai "segnali turistici e di territorio" si precisa che:

il "Segnale turistico e di territorio" è un segnale stradale verticale di indicazione e di direzione, costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli o marchi, realizzato su manufatto bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno ancorata al suolo, finalizzato a fornire agli utenti della strada l'indicazione per l'individuazione di itinerari turistici e di territorio.

I segnali turistici e di territorio sono normati dall'art. 39 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e dall'art. 134 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495; le relative indicazioni possono essere inserite nei segnali di cui agli artt. 127, 128, 130 e 131 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Trattandosi di segnali stradali la competenza è a capo al Dirigente Ufficio Tecnico Comunale.



Le frecce segnaletiche contenenti informazioni di attività ricettive non rientranti nei segnali turistici e di territorio, (campeggi, ostelli, hotel, alberghi, bred-brekfast), ristoranti, ovvero di attività produttive, artigianali, commerciali delle singole ditte private con le precisazioni di cui ai successivi commi, vengono autorizzate dal Dirigente dell'Area e trattate come preinsegne.

INSEGNE DI ESERCIZIO

Art. 14 - Definizione di insegna di esercizio

Insegna di esercizio è la scritta a caratteri alfa-numeric, riportante il nome dell'attività che deve evidenziare, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

E' da ritenersi insegna di esercizio anche quella la cui scritta relativa all'esercizio dell'attività è completata con simboli e marchi di ditte diverse da quella principale, purché attinenti all'attività svolta dalla medesima.

Ogni testo contenuto nelle insegne di esercizio deve essere scritto in lingua italiana; ogni testo scritto in lingua straniera deve essere accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana, da riportare con dimensioni non inferiori a quelle del testo straniero.

Fanno eccezione i vocaboli in lingua straniera entrati nel linguaggio d'uso comune (bar, garage, internet point, boutique, ecc.), i nomi di città o persone, i marchi registrati e loghi.



a) Insegna di esercizio a parete

E' di tipo "a parete" l'insegna d'esercizio posta in aderenza alla parete su cui viene installata.

I) All'interno della **zona 1**, l'insegna deve avere le seguenti caratteristiche:

requisiti:	<ol style="list-style-type: none">1) dipinte a muro, con colori consoni all'edificio e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali dello stesso;2) incise su elementi lapidei, installate appositamente e non su elementi originari del fabbricato;3) in ceramica a singole lettere, sempre nel rispetto dei caratteri storici dell'edificio;4) a singole lettere metalliche con possibilità di retroilluminazione, a finitura opaca e con colore consono (ad. es. grigio antracite, brunito). <p>Soluzioni diverse potranno essere valutate in relazione alla particolarità del contesto e dell'edificio.</p> <p>Per gli edifici di categoria 4 e 5 così come classificati nel Piano degli Interventi, potranno essere valutate soluzioni diverse rispetto a quanto prescritto nei punti precedenti.</p>
superficie:	<ul style="list-style-type: none">- l'insegna o la scritta dovrà ben armonizzarsi dimensionalmente con la facciata dell'edificio;- nel caso venga posta sopra i fori finestrati le sue dimensioni dovranno essere contenute nella larghezza dei fori stessi;- le vetrofanie, non dovranno occupare più del 50% della superficie vetrata.
illuminazione:	preferibilmente retroilluminate, è possibile sia per luce diretta che per luce indiretta.

II) All'interno delle **zone 2 - 3 - 4**

Potranno essere autorizzate insegne aventi le seguenti caratteristiche:

tipologia:	l'insegna può essere a lettere singole o a cassonetto.
superficie:	l'ingombro non può superare i 20 mq., qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq. è possibile incrementare la superficie complessiva delle insegne su ogni singola facciata nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq. fino al limite di 50 mq..
illuminazione:	è possibile sia per luce diretta che per luce indiretta.



b) Insegna di esercizio su copertura

E' di tipo "su copertura" l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto rigido, anche plurifacciale, supportata da idonea struttura di sostegno, ancorata alla copertura o cornicione della stessa, degli edifici ove risiede l'attività a cui l'insegna si riferisce.

La localizzazione è ammessa nelle zone 2, 3, e 4, mentre nella zona 1 e 5 sarà valutata puntualmente dal Dirigente dell'Area sentita la C.E., e solo nel caso di edifici con destinazione prevalentemente non residenziale.

Caratteristiche:

requisito:	deve essere preferibilmente realizzata con lettere singole.
dimensioni:	- nella zona 1 le dimensioni saranno valutate in relazione al contesto architettonico; - nelle altre zone l'ingombro non può superare i 3,00 mt. di altezza.
illuminazione:	sia per luce diretta che per luce indiretta.

c) Insegna di esercizio a bandiera

E' di tipo "a bandiera", l'insegna d'esercizio posta perpendicolarmente alla parete su cui viene installata.

La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale, con le seguenti prescrizioni:

requisito:	<u>In zona 1:</u> 1) dipinte a muro, con colori consoni all'edificio e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali dello stesso; 2) incise su elementi lapidei, installate appositamente e non su elementi originari del fabbricato; 3) in ceramica a singole lettere, sempre nel rispetto dei caratteri storici dell'edificio; 4) a singole lettere metalliche con possibilità di retroilluminazione, a finitura opaca e con colore consono (ad. es. grigio antracite, brunito). Soluzioni diverse potranno essere valutate in relazione alla particolarità del contesto e dell'edificio. Per gli edifici di categoria 4 e 5 così come classificati nel Piano degli Interventi, potranno essere valutate soluzioni diverse rispetto a quanto prescritto nei punti precedenti. <u>Nelle altre zone:</u> a lettere scatolate singole o a cassonetto.
superficie per facciata:	non superiore a 3,00 mq..
sporgenza dalla facciata, inclusi i supporti:	<ul style="list-style-type: none">• con oggetto su suolo pubblico: nel rispetto delle condizioni generali di cui al Capo III;• con oggetto suolo privato: 1,50 mt.
illuminazione:	diretta o indiretta.



d) Insegna di esercizio su palo/i - Pennoni

E' di tipo "su palo", l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto di qualsiasi natura, eventualmente anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da un palo di sostegno, vincolato al terreno nell'area di pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.

Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono preferibili strutture che raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.

Le insegne di esercizio su palo/i dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche:

requisiti:	panello metallico o materiale plastico o a cassetto supportato da struttura metallica color colore grigio antracite - nero graffite colore Ral 7016 – 9011 a unico sostegno centrale o laterale a sezione circolare.
dimensioni:	zona 1: non superiore a 3,00 mq. cadauna comunque valutabili puntualmente da parte del Dirigente dell' Area; zona 2: non ammesse. Si potrà valutare strutture a totem come di seguito specificato (v. lettera e); zone 3 e 4: non superiore a 6,00 mq.
distanze:	posti parallelamente o perpendicolare al senso di marcia, nessuna prescrizione da segnali stradali, impianti semaforici, intersezioni e altri impianti pubblicitari se posti: a) dentro centro abitato proiezione a terra a mt. 0,50 dalla carreggiata o dal limite interno del marciapiede; b) fuori centro abitato a mt. 3,00 dalla carreggiata. Se già esistono a distanza inferiore di quelle sopra riportate costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza superiore a mt. 3,00, è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, i muri, i tronchi di alberi. I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 8. L'installazione è comunque vietata lungo le curve il cui il posizionamento può ostacolare la visibilità o l'efficacia della segnaletica stradale, o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
altezza del margine inferiore: (se sporgenti su suolo pubblico)	<ul style="list-style-type: none">• dal suolo carrabile:c) non inferiore a 4,30 mt. dentro il centro abitato;d) non inferiore a 5,10 fuori dal centro abitato;• suolo pedonale: non inferiore a 2,20 mt.;• pista ciclabile: non inferiore a 2,50 mt.;• in altri casi in prossimità della strada: non inferiore a 1,50 mt..
illuminazione:	non luminosi, per luce diretta o indiretta.
struttura di sostegno:	struttura metallica color grigio antracite-nero graffite colore Ral 7016 – 9011. con un palo a sezione circolare.



Pennoni: si precisa che i mezzi pubblicitari costituiti da bandiere installate su pennoni (all'interno dell'area pertinenziale all'attività) dovranno avere un'altezza max. complessiva pari a mt. 10,00; la struttura di sostegno dovrà essere a sezione circolare di colore grigio antracite - nero graffite colore Ral 7016 – 9011.

e) Insegna di esercizio a totem

E' di tipo "a totem" l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto rigido, eventualmente anche plurifacciale, la cui superficie espositiva ha il margine inferiore appoggiato al suolo, tramite una struttura di sostegno indipendente, ancorata al terreno nella pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.

La localizzazione è obbligatoria nelle aree di pertinenza dell'attività che sono incluse nella zona 2.

Sono preferibili totem che raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.

Dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche:

dimensioni:	Superficie max. 6,00 mq. Le dimensioni potranno essere derogate dal Dirigente dell'Area in rapporto al numero delle attività, alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'edificio sede dell'attività cui si riferiscono.
illuminazione:	non luminose, per luce diretta o indiretta.
distanze:	posti parallelamente o perpendicolare al senso di marcia, nessuna prescrizione da segnali stradali, impianti semaforici, intersezioni e altri impianti pubblicitari se posti: a) su strada gestita e di proprietà comunale: <ul style="list-style-type: none">▪ dentro al centro abitato a mt. 1,00 dalla carreggiata;▪ fuori centro abitato a mt. 1,50 dalla carreggiata. b) su strada gestita e di proprietà di altro ente: <ul style="list-style-type: none">▪ dentro al centro abitato a mt. 1,00 dalla carreggiata;▪ fuori centro abitato a mt. 3,00 dalla carreggiata. Se già esistono a distanza inferiore di quelle sopra riportate costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza superiore i 3,00 mt., è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, i muri, i tronchi di alberi. I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. Sono comunque vietati lungo le curve il cui il posizionamento può ostacolare la visibilità o l'efficacia della segnaletica stradale, o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

f) Scritte su tenda

E' "su tenda", la pubblicità costituita da una scritta, un simbolo o un marchio realizzati su una tenda posta sulla facciata dell'edificio.

La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale. Non è ammessa l'illuminazione.



Art. 15 – Cartello su palo

E' di tipo "su palo", il cartello realizzato su manufatto di qualsiasi natura, eventualmente anche bifacciale, sollevato dal suolo e supportato da un palo sostegno, vincolato al terreno. Se posto su terreno patrimonio comunale è soggetto al versamento annuale del COSAP. Dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche:

requisiti:	panello metallico o materiale plastico o a cassetto supportato da struttura metallica color grigio antracite a unico sostegno centrale o laterale*, a sezione circolare.
dimensioni:	zona 1: non superiore a 3 mq. cadauna; zona 2: mt. 1,00x1,50, mt. 1,50x2,00 (e viceversa); zone 3 e 4: non superiore 6 mq. cadauna.
distanze:	vedere “Tabella distanze I)”
altezza del margine inferiore:	<ul style="list-style-type: none">• non inferiore a 1,50 mt.;• dal suolo pedonale e pista ciclabile: non inferiore a 2,20 mt.;• casi particolari (v. insegne carburanti) dal suolo carrabile:<ul style="list-style-type: none">- non inferiore a 4,3 mt. dentro il centro abitato;- non inferiore a 5,10 mt. fuori centro abitato.
Illuminazione:	zona 1: non luminosi/ a valutazione del Dirigente dell’ Area. Sentito la C.E.; Altre zone: non luminosi, per luce diretta o indiretta.
Struttura di sostegno:	struttura metallica color grigio antracite – nero graffite colore Ral 7016 – 9011 con un palo a sezione circolare.

* se la posizione richiesta ricade sul manto erboso in prossimità della cunetta stradale, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e ridurre le relative spese di taglio dell’erba e pulizia stradale, dovrà essere installata una struttura con palo laterale.

L’installazione dei cartelli su palo è comunque vietata:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve il cui il posizionamento può ostacolare la visibilità o l’efficacia della segnaletica stradale, o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.



Le misure in grassetto sono quelle stabilite dal presente piano, in applicazione dell'art.51, comma 4, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Tabella distanze I)

distanze in metri applicate nel senso delle singole direttrici di marcia	Strade comunali** fuori del centro abitato		strade interne al centro abitato
	con limiti di velocità superiori a 50 Km/h D.P.R. 495/92 art.51 c.2	con limiti di velocità non superiori a 50 Km/h	
limite della carreggiata	3	2	1,50
dal punto di tangenza delle curve	100		
prima delle intersezioni	250	30	30
dopo le intersezioni	100	25	25
prima di impianti semaforici	-	30	30
dopo impianti semaforici	-	25	25
prima di segnali di pericolo/prescrizione	250	30	30
dopo segnali di pericolo/prescrizione	150	25	25
prima di segnali di indicazione	150	25	25
dopo segnali di indicazione	100	25	25
da altri mezzi o impianti pubblicitari	100	25	25

Le distanze sopra riportate, ad eccezione di quelle dalle intersezioni, non si applicano per i cartelli collocati parallelamente al senso di marcia e poste in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati, ovvero poste ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a quella sopra riportata.

Se già esistono a distanza inferiore di quelle sopra riportate costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza superiore i 3,00 mt., è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, i muri, i tronchi di alberi. I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

** strade gestite e di proprietà comunale



Art. 16 - Preinsegne

La "Preinsegna" è un mezzo pubblicitario costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi, realizzata su manufatto rigido, bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede in cui si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede, in prossimità degli incroci. La localizzazione è ammessa in tutte le zone di cui al Capo II.

Su strade gestite e di proprietà comunale dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche:

dimensioni:	<ul style="list-style-type: none">• fuori dal centro abitato: cm. 125x25;• dentro centro abitato e storico: cm. 100x25, cm. 125x25;• dentro centro storico: cm. 80x15, cm. 100x25. Un impianto di preinsegne può contenere fino ad un massimo di n. 6 frecce per struttura (n. 6 + 6 se bifacciale); le frecce dovranno avere le stesse dimensioni.
sagoma:	bidimensionale monofacciale o bifacciale.
colori:	<ul style="list-style-type: none">• per le attività ricettive (ristorazione compresa) scritta rossa Ral 3003 su sfondo giallo Ral 1018;• per attività commerciali e produttive scritta gialla Ral 1018 sfondo rosso Ral 3003;• per enti o sedi di pubblica utilità (es. Consorzio Bonifica) scritta blue su sfondo bianco. E' ammessa la riproduzione con grafica propria delle parole e dei simboli che contraddistinguono il logotipo delle attività. Le frecce dovranno essere ordinate in base al colore di sfondo: bianco giallo e rosso, e in base alla direzione delle frecce: sinistra, dritto, destra.
illuminazione:	non luminose.
altezza del margine inferiore:	<ul style="list-style-type: none">- dal suolo: non inferiore a 1,50 mt.;- dal marciapiede: non inferiore a 2,20 mt..
supporti:	sostegno tubolare color grigio antracite - nero graffite colore Ral 7016 – 9011.
distanza:	vedere "Tabella distanze II".



Tabella distanze II)

distanze in metri applicate nel senso delle singole direttrici di marcia.	Strade comunali fuori del centro abitato**		Strade interne al centro abitato
	con limiti di velocità superiori a 50 Km/h D.P.R. 495/92 art.51 c.2	con limiti di velocità non superiori a 50 Km/h.	
limite della carreggiata (proiezione)	3	1,50	1
dal punto di tangenza delle curve	100		
prima delle intersezioni	250	30	10
dopo le intersezioni	100	25	10
prima di impianti semaforici	-	30	10
dopo impianti semaforici	-	25	10
prima di segnali di pericolo/prescrizione	250	30	10
dopo segnali di pericolo/prescrizione	150	25	10
prima di segnali di indicazione	150	25	10
dopo segnali di indicazione	100	25	10
da altri mezzi o impianti pubblicitari	100	25	15

Le distanze sopra riportate, ad eccezione di quelle dalle intersezioni, non si applicano per le preinsegne collocate parallelamente al senso di marcia e poste in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati, ovvero poste ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a quella sopra riportata.

Se già esistono a distanza inferiore di quelle sopra riportate costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza superiore i 3,00 mt., è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, i muri, i tronchi di alberi. I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

** strade gestite e di proprietà comunale



Art. 17 - Targhe

"Targa" è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale finalizzato alla denominazione di attività professionali, commerciali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete dell'edificio in cui l'attività si svolge.

La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici e simili.

La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale.

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

sporgenza dalla facciata:	non superiore ai cm. 3,00
dimensioni max.:	cm. 40x30
illuminazione:	solo per luce indiretta

Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate.

Non sono ammesse targhe su portali in pietra, su particolari decorazioni di facciata, né sulle colonne dei portici; negli edifici storici o di particolare valore, devono essere consone allo stile architettonico degli stessi. Nel caso di presenza di due o più targhe sulla stessa facciata, è necessario che le stesse siano uniformate per dimensioni, materiali e colori.

Se non ricadenti in zona 1 e conformi alle suddette prescrizioni le targhe possono essere considerate attività libera. Qualora ricadano in zona 1 dovranno ottenere parere favorevole della Commissione edilizia comunale. In tutti i casi se ricadenti in zona vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 dovranno ottenere Autorizzazione paesaggistica, ovvero nulla-osta della Soprintendenza per i beni monumentali.

Art. 18 - Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti

Le insegne di esercizio relative alle stazioni di servizio carburanti, sia all'esterno che all'interno del centro abitato, devono osservare le disposizioni di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e dell'art. 51, comma 7, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, nonché quanto prescritto dalla D.G.R.Veneto n. 4433 del 7.12.1999 "Servizi alla circolazione: impianti di carburante" (*ed eventuali successivi aggiornamenti*).

Nell'area occupata dalle stazioni di servizio di carburanti, possono essere installati mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio, con le seguenti prescrizioni:

- osservanza del Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione;
- non occupino le zone di accesso all'area di servizio;
- siano costituiti da pannelli rigidi, bidimensionali e mono/bifacciali, ancorati al suolo mediante strutture di sostegno;

siano costituiti da materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici e di facile manutenzione, nonché messi in opera in modo da resistere alla spinta del vento; la superficie massima sia di 6,00 mq. e rispettino quanto previsto dalla relativa normativa speciale.



Art. 19 - Elementi pubblicitari di grande formato

Gli impianti pubblicitari di grande formato, ovvero con una superficie per facciata superiore a mq. 6.00, sono ammessi limitatamente in piazzali e parcheggi, in zone destinate ad insediamenti commerciali e produttivi, in adiacenza ai grandi centri di attrazione e divertimento, sulle pareti cieche di edifici, sulle recinzioni di tipo chiuso e sui ponteggi di cantiere.

Tali impianti dovranno rispettare le distanze previste dalla Tabella distanze I) del presente Regolamento.

La struttura dovrà essere di colore grigio antracite - nero graffite colore Ral 7016 – 9011 e gli elementi di sostegno a sezione circolare.

Art. 20 - Elementi pubblicitari a messaggio variabile

Dentro e fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile avente un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti posti trasversalmente il senso di marcia.

Le distanze da applicare sono quelle riferite ai mezzi pubblicitari di grande formato.

Art. 21 - Definizione di impianto pubblicitario temporaneo (Cartello per particolari eventi)

"Impianto pubblicitario temporaneo" è un manufatto, ad una o più facce, avente una struttura di sostegno da fissare al suolo o ad edificazioni e finalizzato all'esposizione di messaggi correlati ad eventi di durata limitata, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, istituzionale o per iniziative commerciali.

Tale impianto viene installato provvisoriamente a seguito di un provvedimento autorizzativo, la cui validità è limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce. Il periodo non può essere superiore a 90 giorni, salvo durata superiore per manifestazioni culturali e sportive. In casi di iniziative commerciali l'esposizione è limitata al periodo di svolgimento dell'iniziativa, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive allo stesso. Ai sensi dell'art. 51.10 del D.P.R. 495/92 le distanze dagli altri cartelli pubblicitari potranno essere ridotte al 50% di quelle previste per gli altri mezzi pubblicitari.

Art. 22 - Cartello pubblicitario di cantiere

Per "Cartello pubblicitario di cantiere" si intende un impianto temporaneo costituito da un pannello bidimensionale, monofacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni, posto nell'area di pertinenza di un cantiere edile, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione, ad eventi temporanei o a temi diversi. La durata dell'impianto è stabilita dal Dirigente dell'Area in relazione alla normale durata dei lavori del cantiere. Decorsa detta durata l'impianto deve essere rimosso.

La localizzazione di cartelli pubblicitari di cantiere è ammessa in tutte le zone.



Le caratteristiche geometriche sono le seguenti:

sagoma:	rettangolare/quadrata.
superficie:	a discrezione del Dirigente dell' Area.
supporti:	su pali o strutture edificate/ ponteggio di cantiere.
altezza da suolo:	non inferiore a 1,50 mt. se posto su palo.
distanze:	nel rispetto delle distanze previste dalla Tabella distanze I) del presente Regolamento.

Il cartello informativo dei lavori edili, riportante i dati del committente, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice, le cui dimensioni non devono essere inferiori a mt. 1,00 x 0,70, può essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione; in tal caso, la superficie complessiva non può superare i 9,00 mq. per la zona 1 e i 20,00 mq. per le zone 2, 3 e 4.

Art. 23 - Telone pubblicitario.

Il "telone pubblicitario" è un impianto pubblicitario temporaneo, consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie d'appoggio, sostenuto da una struttura rigida vincolata a ponteggi di cantiere o a facciate cieche di costruzioni, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari di qualunque natura.

Il rilascio del provvedimento autorizzativo di teloni pubblicitari sarà valutato puntualmente da Dirigente dell' Area.

I teloni vincolati a facciate di edifici non interessati da cantiere e quindi privi di ponteggi, sono ammessi soltanto nel caso in cui i messaggi riguardino eventi temporanei culturali.

La durata dell'impianto è stabilita dal Dirigente in relazione alla durata delle opere edilizie, che devono essere legittimate da regolare atto abilitativo, oppure in relazione alla durata dell'evento temporaneo.

Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione.



CAPO VI - VIOLAZIONI, NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Violazioni

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia (art. 23 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, art. 56 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.), chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il trasgressore è inoltre tenuto al pagamento e relative sanzioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e all'eventuale pagamento dell'occupazione suolo pubblico per il periodo di installazione del mezzo pubblicitario.

Art. 25 - Regolamentazione o riordino della pubblicità esistente lungo le strade o in determinati ambiti territoriali

L'Amministrazione può in qualsiasi momento decidere il riordino degli impianti collocati in strade prevedendo:

- numero massimo consentito di posizioni determinando: distanza minima tra mezzi pubblicitari, fermo restando le distanze minime di legge, distanze da rispettare in presenza di beni vincolati da leggi statali o comunali, dimensioni standard e struttura di sostegno;
- per le vie già invase dai mezzi pubblicitari in cui il nuovo numero di posizioni risulterà inferiore alle posizioni già esistenti, si provvederà, qualora possibile, all'assegnazione delle posizioni alle ditte di impianti autorizzati e all'eliminazione, senza possibilità di concorrere, dei mezzi pubblicitari abusivi;
- per le strade, o tratti di via, ancora libere dai mezzi pubblicitari, stabilita la distanza minima tra cartello e cartello, si provvederà all'assegnazione delle singole posizioni in base alla data di protocollo di presentazione dell'istanza di Autorizzazione Amministrativa.

Art. 26 - Criteri per l'assegnazione delle posizioni pubblicitarie in caso di riordino degli impianti collocati lungo le strade

Il riordino degli impianti collocati in strade per le quali il Regolamento prevede l'ammissibilità, deve avvenire secondo le modalità e sulla base dei criteri seguenti:

ricollocazione nelle nuove posizioni, via per via, degli impianti già esistenti ed autorizzati, procedendo agli spostamenti, per ogni lato della strada, secondo l'ordine in cui gli impianti si trovano; qualora un impianto da ricollocare si trovi in esatta coincidenza con una posizione prevista nella progettazione di riordino, lo stesso, su richiesta del concessionario, sarà mantenuto in tale posizione.

Qualora il numero degli impianti, originariamente autorizzati nella singola via oggetto di riordino, sia superiore ai posti disponibili, le posizioni risultanti dalla ricollocazione, saranno assegnate ad ogni ditta, secondo il criterio di proporzionalità rispetto al numero di impianti



originariamente posseduti nella via, con un minimo di almeno un impianto per ditta sulla stessa via. Nel caso in cui il nuovo numero degli impianti così determinato comporti un esubero di impianti rispetto ai posti disponibili, l'arrotondamento per eccesso avverrà prioritariamente per le ditte con meno impianti e, come criterio in subordine, a favore delle ditte con titolo autorizzatorio più anziano sino a rendere equivalenti il numero degli impianti rispetto ai posti previsti.

Qualora non fosse possibile assegnare ad una ditta almeno un impianto per mancanza di posizioni disponibili sulla via, la ditta avrà diritto di priorità nella ricollocazione su altre strade.

Periodicamente verranno effettuati censimenti dei mezzi e degli impianti pubblicitari esistenti.

Art. 27 - Disposizioni finali

In caso di mutamento di classificazione di una strada o dei limiti del "centro abitato" rimangono in vigore le autorizzazioni rilasciate per mezzi ed impianti pubblicitari fino alla scadenza prevista dal relativo atto anche se in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Gli impianti pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguati entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

Art. 28 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto da n° 28 articoli, entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento ci si riporta al Nuovo codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.